

Bruxelles, 25 aprile 2017

TAXUD/A2/008/2016/final

**MODIFICA DEL MANUALE DEL TRANSITO
(CODICI DEI RISULTATI DEL CONTROLLO)**

Le seguenti modifiche sono inserite nel manuale del transito e si applicheranno a decorrere dal 1° ottobre 2017.

I. Nella parte IV, capitolo 2, paragrafo 3.4, l'ultima frase è soppressa e sostituita dal testo seguente:

Il seguente codice relativo ai risultati del controllo deve essere registrato **dall'ufficio doganale di partenza** nel messaggio IE001:

- "A1" (conforme): se le merci sono svincolate per il transito dopo il controllo fisico (totale o parziale) e non sono state riscontrate irregolarità;
- "A2" (ritenuto conforme): se le merci sono svincolate per il transito unicamente dopo un controllo documentale (senza un controllo fisico) e non sono state riscontrate irregolarità o senza alcun controllo;
- "A3" (procedura semplificata): se le merci sono svincolate per il transito da uno speditore autorizzato.

II. La parte IV, capitolo 4, paragrafo 3.2, è così modificata:

"3.2. *Controllo della conclusione del regime di transito*

Articolo 47,
appendice I,
convenzione

Dopo la presentazione delle merci, del DAT e delle altre informazioni richieste, **l'ufficio doganale di destinazione** registra l'arrivo e inserisce le seguenti informazioni nell'NCTS:

Articolo 188 CDU

Articoli 308-309
AE

1. l'MRN (il numero di registrazione dell'operazione di transito);
2. la data di arrivo;
3. nel caso di eventi verificatisi durante la circolazione delle merci (ad esempio: apposizione di nuovi sigilli, trasbordo), tutte le informazioni necessarie recuperate dal DAT (ove non siano già state registrate da un altro ufficio doganale).

L'ufficio doganale di destinazione decide se le merci saranno esaminate e conserva il DAT. L'esame deve essere effettuato utilizzando le informazioni del messaggio IE001 ricevute dall'ufficio doganale di partenza.

L'ufficio doganale di destinazione inserisce nel messaggio IE018 il codice appropriato di risultato del controllo e lo invia all'ufficio doganale di partenza. Il seguente codice dei risultati del controllo deve essere registrato dall'ufficio doganale di destinazione:

1. il codice "A1" (conforme) deve essere registrato se l'ufficio doganale di destinazione ha effettuato un controllo fisico delle merci (totale o parziale) e non sono state riscontrate irregolarità. Oltre a un controllo fisico delle merci sono controllati almeno:

- il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto alla partenza e a destinazione mediante confronto tra i dati della dichiarazione e quelli disponibili a destinazione;
- le condizioni degli eventuali sigilli apposti;

2. il codice "A2" (ritenuto conforme) deve essere registrato nei seguenti casi:

- se l'ufficio doganale di destinazione ha effettuato solo un controllo documentale (nessun controllo fisico delle merci) e non sono state

riscontrate irregolarità o se non ha svolto alcun controllo. Anche la verifica delle condizioni dei sigilli apposti, senza il controllo fisico delle merci, è registrata con il codice "A2" a patto che i sigilli siano intatti;

- se le merci sono state consegnate a un destinatario autorizzato e l'ufficio doganale di destinazione decide di non effettuare alcun controllo delle merci e/o dei documenti e il messaggio "Osservazioni sullo scarico" (IE044) non evidenzia alcuna irregolarità.

Si raccomanda che, nel caso del codice "A2", l'ufficio doganale di destinazione invii il messaggio IE018 lo stesso giorno in cui le merci sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione, o al più tardi il giorno lavorativo successivo;

3. il codice "A5" (discrepanze) deve essere registrato nei seguenti casi:

a) se sono state riscontrate discrepanze minori che non hanno dato luogo a un'obbligazione.

Esempi:

- sigilli mancanti, rotti o danneggiati;
 - merci consegnate dopo lo scadenza del termine;
 - identità/nazionalità del mezzo di trasporto non corretta;
 - mancanza delle necessarie annotazioni in caso di imprevisti durante la circolazione delle merci;
 - irregolarità nel peso senza visibile manomissione delle merci (piccole differenze di peso dovute all'arrotondamento del peso);
- b) se, in caso di discrepanze minori, una sanzione amministrativa era necessaria in base alla normativa nazionale;
- c) se sono state rilevate merci in eccesso (dello stesso tipo o di altro tipo) non dichiarate e se la posizione unionale di tali merci/lo status di tali merci come merci della parte contraente non possono essere determinati.

Se le merci dichiarate in una dichiarazione di transito sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione, il fatto che siano state rilevate merci in eccesso non impedisce all'ufficio doganale di partenza di appurare la procedura e chiudere il movimento. Le merci originariamente dichiarate per il transito possono allora essere svincolate. Per le merci in eccesso l'ufficio doganale di destinazione deve chiarire la situazione.

L'ufficio doganale di destinazione deve fornire nel messaggio IE018 una

descrizione dettagliata delle discrepanze. Eventuali informazioni inserite nella casella di testo libero di tale messaggio devono essere redatte per quanto possibile in una lingua comprensibile dall'ufficio doganale di partenza;

4. il codice "B1" (non conforme) indica gravi discrepanze che non consentono l'appuramento del regime di transito. L'operazione di transito non è chiusa nell'NCTS e il titolare del regime e il fideiussore restano responsabili fino a quando il caso è risolto. Pertanto tale codice deve essere utilizzato solo in casi debitamente giustificati, quando vi sono merci mancanti (in tutto o in parte) o quando, ad esempio, le merci presentate a destinazione differiscono in modo significativo dalla descrizione nella dichiarazione (per quanto riguarda il tipo e la quantità).

Occorre distinguere tra due tipi di codice B1.

a) Il codice "B1" (non conforme) con l'annotazione "in attesa della risoluzione delle discrepanze" deve essere registrato qualora durante il controllo doganale fisico o documentale sia riscontrata un ammanco di merci o siano presentate merci diverse da quelle dichiarate e l'ufficio doganale di destinazione sospetti che ciò potrebbe essere stato causato da errore o negligenza nel luogo di partenza.

L'ufficio doganale di destinazione

- chiede all'ufficio doganale di partenza di indagare, in particolare esaminando tutti i documenti presentati dal titolare del regime/dichiarante e confrontandoli con i dati riportati nella dichiarazione, e
- non svincola le merci dal transito.

All'operazione di transito è attribuita la posizione "in attesa della risoluzione delle discrepanze". Presso l'ufficio doganale di partenza la procedura è sospesa fino a quando le irregolarità sono chiarite.

Una volta risolto il caso, l'ufficio doganale di partenza ne informa l'ufficio doganale di destinazione inviando il messaggio "Notifica di risoluzione delle discrepanze" (IE020) con il codice "1".

Le merci sono quindi svincolate dal regime di transito, l'operazione è infine appurata e l'ufficio doganale di partenza la chiude nell'NCTS.

Se il caso non è risolto, l'ufficio doganale di partenza ne informa l'ufficio

doganale di destinazione inviando il messaggio "Notifica di risoluzione delle discrepanze" (IE020) con il codice "0". Dopo aver ricevuto tale messaggio o se non è stato ricevuto alcun messaggio entro 6 giorni di calendario dal giorno in cui è stato inviato il messaggio IE018 con l'annotazione, l'ufficio doganale di destinazione deve avviare un'indagine di propria iniziativa al fine di risolvere il caso¹;

b) il codice "B1" (non conforme) senza l'annotazione "in attesa della risoluzione delle discrepanze" deve essere registrato qualora durante il controllo doganale fisico o documentale sia riscontrata un ammanco di merci o siano presentate merci diverse e l'ufficio doganale di destinazione non ritenga che ciò potrebbe essere stato causato da errore o negligenza nel luogo di partenza.

*Articolo 112 e
articolo 114,
paragrafo 1,
appendice I,
convenzione*

L'ufficio doganale di destinazione avvia un'indagine di propria iniziativa al fine di risolvere il caso.

*Articolo 79,
articolo 87,
paragrafi 1 e 4, e
articolo 124,
paragrafo 1,
lettere g) e h),
CDU*

Per quanto riguarda l'obbligazione di cui ai punti 3 (merci eccedentarie) e 4 a) e

b) esistono due opzioni:

- è sorta un'obbligazione in conformità all'articolo 79 del codice/articolo 112, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I della convenzione (inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito unionale o comune; sottrazione delle merci al controllo doganale) e deve essere pagata;
- è sorta un'obbligazione, ma è stata estinta a norma dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere g) e h), del codice e dell'articolo 103, lettera c), dell'AD/articolo 112, paragrafo 2, dell'appendice I della convenzione.

L'estinzione di un'obbligazione ha luogo quando:

- ✓ la sottrazione delle merci al regime di transito o l'inosservanza delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito o per l'utilizzo del regime di transito è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente

¹ Se l'ufficio doganale di partenza si trova nei seguenti paesi: BG, CH, CZ, ES, MK ed RS, utilizzare il codice indicato. In altri paesi la procedura è diversa e, a prescindere dal codice indicato nel messaggio IE020, l'operazione è chiusa automaticamente nel sistema. Questo significa che ulteriori procedimenti sono svolti al di fuori dell'NCTS. Pertanto, nel caso di tali altri paesi, si raccomanda di utilizzare il codice "B1" con l'annotazione solo quando l'ufficio doganale di destinazione è assolutamente convinto che un ammanco di merci o la presentazione di merci diverse da quelle dichiarate è stata causata da errore o negligenza nel luogo di partenza e dovrà essere trattata presso l'ufficio doganale di partenza.

alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali;

✓ l'inosservanza che ha portato al sorgere di tale obbligazione non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime di transito e non costituiva un tentativo di frode e tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci sono state espletate a posteriori.

L'articolo 103, lettera c), dell'AD precisa che uno dei casi di inosservanza si verifica quando la vigilanza doganale è stata successivamente ripristinata per merci che non sono coperte da una dichiarazione di transito, ma che in precedenza erano in custodia temporanea o erano vincolate a un regime speciale insieme a merci formalmente vincolate a tale regime di transito².

Per ulteriori informazioni si veda la parte VIII, paragrafo 2.3.2.

In entrambi i casi (obbligazione estinta o no) l'ufficio doganale di destinazione deve continuare le sue indagini e applica le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del codice/articolo 114, paragrafo 1, dell'appendice I della convenzione al fine di determinare l'autorità doganale competente per il recupero dell'obbligazione o, se del caso, per prendere una decisione in merito all'estinzione dell'obbligazione. Per ulteriori informazioni si veda la parte VIII, paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 3.2.

Se l'ufficio doganale di destinazione ritiene di essere competente per il recupero, chiede all'ufficio doganale di partenza di trasferire la competenza inviando il messaggio IE150 (Richiesta di recupero). Per ulteriori informazioni si veda la parte VIII, paragrafi 3.3.3., 3.3.4. e 3.3.5.

Dopo la riscossione dell'obbligazione, l'ufficio doganale responsabile del recupero che non sia l'ufficio doganale di partenza è tenuto a informare quest'ultimo in merito a tale recupero inviando il messaggio IE152 (Notifica dell'esecuzione del recupero).

² Unicamente regime di transito unionale.

Se l'obbligazione doganale è inferiore a 10 000 EUR, si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione e quindi l'ufficio doganale di destinazione è competente per il recupero (articolo 87, paragrafo 4 del codice)³. Tuttavia lo scambio di messaggi IE150/151 è ancora necessario per consentire all'ufficio doganale di destinazione di avviare la procedura di recupero. Una volta completato il recupero, l'ufficio doganale di destinazione trasmette il messaggio IE152 all'ufficio doganale di partenza. Per ulteriori informazioni si veda la parte VIII, paragrafo 3.3.5.

Nei casi di cui ai punti 1, 3 e 4 l'ufficio doganale di destinazione trasmette il messaggio IE018 al più tardi:

- il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione o in un altro luogo (in casi eccezionali, ad es. una serie di giorni festivi, detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni);
- il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono ricevute da un destinatario autorizzato.

"

III. Nella parte IV, capitolo 4, il paragrafo 4.4.3. è soppresso.

IV. Nella parte V, capitolo 4, paragrafo 3.10, la tabella "DOGANA" è così modificata:

"

Se tutte le formalità sono state espletate:

- l'ufficio doganale di partenza inserisce il seguente codice del risultato del controllo nella casella D(/J) dell'esemplare 1 del DAU o del DAT;
- "A1" (conforme): se le merci sono svincolate per il transito dopo il controllo fisico (totale o parziale) e non sono state riscontrate irregolarità;
- "A2" (ritenuto conforme): se le merci sono svincolate per il transito unicamente dopo un controllo documentale (senza un controllo fisico) e non sono state riscontrate irregolarità o senza alcun controllo;

³ Unicamente regime di transito unionale.

- lo speditore autorizzato inserisce il codice "A3" (procedura semplificata) nel caso in cui le merci siano svincolate per il transito;
- sia l'ufficio doganale di partenza sia lo speditore autorizzato si accertano che le menzioni inserite nella casella D(J) siano autenticate dalla firma del funzionario doganale/dello speditore autorizzato e rechino una chiara impronta del timbro e la data;
- sia l'ufficio doganale di partenza sia lo speditore autorizzato appongono il timbro di continuità operativa (dimensioni: 26 x 59 mm, inchiostro rosso) sugli esemplari della dichiarazione di transito nella casella A del DAU o del DAT.

Nel capitolo 1, allegato 8.1, è riportato il timbro della procedura di continuità operativa in tutte le versioni linguistiche.

"

V. Nella parte V, capitolo 4, l'allegato 8.2 è soppresso.

VI. Nella parte V, capitolo 6, il paragrafo 3.2 è così modificato:

"3.2. *Controllo della conclusione del regime di transito*

*Allegato II,
punti 13 e 15,
appendice I,
convenzione*

Articolo 188 CDU

*Allegato 72-04,
punti 13 e 15, AE*

Dopo la presentazione delle merci, del DAU o del DAT e dei documenti richiesti l'ufficio doganale di destinazione deve eseguire le seguenti azioni:

- registrare gli esemplari della dichiarazione di transito e annotarvi la data di arrivo;
- verificare il timbro della procedura di continuità operativa sul DAU o sul DAT;
- verificare il timbro dell'ufficio doganale di partenza o, in caso di procedura semplificata, il timbro dello speditore autorizzato sul DAU o sul DAT;
- effettuare un controllo, se necessario;
- apporre sul DAU o sul DAT il timbro dell'ufficio doganale.

L'ufficio doganale di destinazione decide se le merci saranno esaminate. L'esame delle merci è effettuato sulla base delle informazioni contenute nel DAU o nel DAT presentato all'ufficio doganale di destinazione.

L'ufficio doganale di destinazione conserva l'esemplare n. 4 del DAU o la prima

copia del DAT.

L'ufficio doganale di destinazione inserisce il codice del risultato del controllo appropriato nella casella I del DAU o del DAT prima di inviare l'esemplare n. 5 del DAU o una seconda copia del DAT all'ufficio doganale di partenza.

1. Il codice "A1" (conforme) deve essere inserito se l'ufficio doganale di destinazione ha effettuato un controllo fisico delle merci (totale o parziale) e non sono state riscontrate irregolarità. Oltre a un controllo fisico delle merci sono controllati almeno:

- il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto alla partenza e a destinazione mediante confronto tra i dati della dichiarazione e quelli disponibili a destinazione;
- le condizioni degli eventuali sigilli apposti.

2. Il codice "A2" (ritenuto conforme) deve essere inserito nei seguenti casi:

- se l'ufficio doganale di destinazione ha effettuato un controllo documentale senza alcun controllo fisico delle merci e non sono state riscontrate irregolarità o se non ha svolto alcun controllo;
- se le merci sono state consegnate a un destinatario autorizzato e l'ufficio doganale di destinazione decide di non effettuare alcun controllo delle merci e/o dei documenti e le informazioni ricevute dal destinatario autorizzato non evidenziano alcuna irregolarità.

Anche la verifica delle condizioni dei sigilli apposti, senza il controllo fisico delle merci, è registrata con il codice "A2" a patto che i sigilli siano intatti.

3. Il codice "A5" (discrepanze) deve essere inserito nei seguenti casi:

a) se sono state riscontrate discrepanze minori che non hanno dato luogo a un'obbligazione.

Esempi:

- sigilli mancanti, rotti o danneggiati;
- merci consegnate dopo lo scadenza del termine;
- identità/nazionalità del mezzo di trasporto non corretta;
- mancanza delle necessarie annotazioni in caso di imprevisti durante la circolazione delle merci;

- irregolarità nel peso senza visibile manomissione delle merci (piccole differenze di peso dovute all'arrotondamento del peso);
- b) se, in caso di discrepanze minori, una sanzione amministrativa era necessaria in base alla normativa nazionale;
- c) se sono state rilevate merci in eccesso (dello stesso tipo o di altro tipo) non dichiarate e se la posizione unionale di tali merci/lo status di tali merci come merci della parte contraente non possono essere determinati.

Poiché le merci dichiarate in una dichiarazione di transito sono state consegnate all'ufficio doganale di destinazione, il fatto che siano state rilevate merci in eccesso non impedisce all'ufficio doganale di partenza di appurare la procedura. Le merci originariamente dichiarate per il transito possono allora essere svincolate. Per le merci in eccesso l'ufficio doganale di destinazione deve chiarire la situazione.

4. Il codice "B1" (non conforme) indica gravi discrepanze che non consentono l'appuramento del regime di transito e il titolare del regime e il fideiussore restano responsabili fino a quando il caso è risolto. Pertanto tale codice deve essere utilizzato solo in casi debitamente giustificati, quando vi sono merci mancanti (in tutto o in parte) o quando, ad esempio, le merci presentate a destinazione differiscono in modo significativo dalla descrizione nella dichiarazione (per quanto riguarda il tipo e la quantità).

Se l'ufficio doganale di destinazione sospetta che l'ammancio di merci o la presentazione di merci diverse da quelle dichiarate potrebbero essere stati causati da errore o negligenza nel luogo di partenza, deve contattare immediatamente, e prima di inviare l'esemplare n. 5 del DAU o una seconda copia del DAT, l'ufficio doganale di partenza (tramite posta elettronica o telefono o tramite il coordinatore nazionale per il transito o l'help desk nazionale) al fine di risolvere il caso. Una volta che il caso è risolto, l'ufficio doganale di destinazione inserisce il codice "A1", anziché il codice "B1", sull'esemplare n. 5 del DAU o su una seconda copia del DAT e lo invia all'ufficio doganale di partenza.

Se il caso non è risolto oppure se l'ufficio doganale di destinazione non ritiene che l'ammancio di merci o la presentazione di merci diverse potrebbero essere stati causati da errore o negligenza nel luogo di partenza, inserisce il codice "B1"

sull'esemplare n. 5 del DAU o su una seconda copia del DAT e lo invia all'ufficio doganale di partenza.

Articolo 112 e articolo 114, paragrafo 1, appendice I, convenzione

L'ufficio doganale di destinazione avvia un'indagine di propria iniziativa al fine di risolvere il caso.

Articolo 79, articolo 87, paragrafi 1 e 4, e articolo 124, paragrafo 1, lettere g) e h), CDU

Per quanto riguarda l'obbligazione di cui ai punti 3 (merci eccedentarie) e 4 esistono due opzioni:

- è sorta un'obbligazione in conformità all'articolo 79 del codice/articolo 112, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I della convenzione (ad es. inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito unionale o comune; sottrazione delle merci al controllo doganale) e deve essere pagata;
- è sorta un'obbligazione doganale, ma è stata estinta a norma dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere g) e h), del codice e dell'articolo 103, lettera c), dell'AD/articolo 112, paragrafo 2, dell'appendice I della convenzione.

Articolo 103, lettera c), AD

L'estinzione di un'obbligazione ha luogo quando:

- ✓ la sottrazione delle merci al regime di transito o l'inosservanza delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito o per l'utilizzo del regime di transito è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali;
- ✓ l'inosservanza che ha portato al sorgere di tale obbligazione non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime di transito e non costituiva un tentativo di frode e tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci sono state espletate a posteriori.

L'articolo 103, lettera c), dell'AD precisa che uno dei casi di inosservanza si verifica quando la vigilanza doganale è stata successivamente ripristinata per merci che non sono coperte da una dichiarazione di transito, ma che in precedenza erano in custodia temporanea o erano vincolate a un regime speciale insieme a merci

formalmente vincolate a tale regime di transito⁴.

Per ulteriori informazioni si veda la parte VIII, paragrafo 2.3.2.

In entrambi i casi (obbligazione estinta o no) l'ufficio doganale di destinazione deve continuare le sue indagini e applica le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del codice/articolo 114, paragrafo 1, dell'appendice I della convenzione al fine di determinare l'autorità doganale competente per il recupero dell'obbligazione o, se del caso, per prendere una decisione in merito all'estinzione dell'obbligazione. Per ulteriori informazioni si veda la parte VIII, paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 3.2.

Se l'ufficio doganale di destinazione ritiene di essere competente per il recupero, chiede all'ufficio doganale di partenza di trasferire la competenza inviando il documento "TC24 - Determinazione dell'autorità competente per il recupero". Per ulteriori informazioni si veda la parte VIII, paragrafo 3.3.4.

Se l'obbligazione doganale è inferiore a 10 000 EUR, si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione e quindi l'ufficio doganale di destinazione è competente per il recupero (articolo 87, paragrafo 4 del codice)⁵. Tuttavia tale ufficio doganale, prima di avviare la procedura di recupero, trasmette il documento "TC24" anche all'ufficio doganale di partenza, anche se solo per informazione.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1-4, l'esemplare n. 5 del DAU o una seconda copia del DAT devono essere restituiti all'autorità doganale dello Stato membro o della parte contraente di partenza senza indugio, e comunque al più tardi entro 8 giorni dal giorno in cui l'operazione di transito è stata conclusa.

"

⁴ Unicamente regime di transito unionale.

⁵ Unicamente regime di transito unionale.

VII. Nella parte V, capitolo 6, paragrafo 4.5, la prima tabella "DOGANANA" è così modificata:

"

DOGANANA

L'ufficio doganale di destinazione

- registra la dichiarazione di transito;
- verifica che le informazioni sull'esemplare n. 4 del DAU o su una prima copia del DAT corrispondano alle informazioni sull'esemplare n. 5 del DAU o su una seconda copia del DAT;
- verifica il rispetto del termine, lo stato di tutti i sigilli (se apposti) e l'itinerario (se vincolante);
- stabilisce il livello di controllo necessario;
- se il risultato del controllo è soddisfacente, inserisce nella casella I dell'esemplare n. 5 del DAU o su una seconda copia del DAT, alla voce "osservazioni", uno dei seguenti codici: "A1", "A2" o "A5";
- se il risultato del controllo non è soddisfacente, inserisce nella casella I dell'esemplare n. 5 del DAU o su una seconda copia del DAT, alla voce "osservazioni", il codice "B1";
- rinvia l'esemplare n. 5 del DAU o una seconda copia del DAT al paese di partenza attraverso i canali normali."

"

VIII. Nella parte V, capitolo 6, paragrafo 4.5, nella seconda tabella "DOGANANA" il sesto punto in neretto è così modificato:

"

- dopo aver inserito il codice del risultato del controllo ("A1", "A2", "A5" o "B1"), inserisce nella casella I dell'esemplare n. 5 del DAU o su una seconda copia del DAT, alla voce "osservazioni", la seguente dicitura: "DIFFERENZE: UFFICIO DOGANALE AL QUALE SONO STATE PRESENTATE LE MERCI ... (NOME E PAESE);".

IX. Nella parte V, capitolo 6, paragrafo 8, l'allegato 8.1 è soppresso.

X. Nella parte VI, paragrafo 3.3.3.2., terzo trattino, è aggiunto il seguente quinto punto in neretto:

- il codice "A3".

XI. Nella parte VI, paragrafo 3.3.3.2.2., settimo trattino, il testo seguente è modificato:

- " - il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione (espresso come data e non come numero di giorni);
- i dati relativi ai sigilli utilizzati (o la dicitura "dispensa", ove opportuno);
 - la dicitura "speditore autorizzato";
 - il codice "A3" e
 - un timbro indicante l'uso della procedura di continuità operativa. Nella parte V, capitolo 1, l'allegato 8.1 riporta il timbro della procedura di continuità operativa nelle diverse versioni linguistiche."

XII. Nella parte VIII, il paragrafo 2.1.1.2 è sostituito dal seguente:

"2.1.1.2. Inosservanza delle condizioni

<i>Articolo 122, paragrafo 1, appendice I, convenzione</i>	Un'obbligazione doganale sorge a seguito dell'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito o per l'utilizzo di tale regime.
<i>Articolo 79, paragrafo 1, CDU</i>	

"

XIII. Nella parte VIII, il paragrafo 2.1.2. è soppresso.

XIV. Nella parte VIII è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2.2.3.:

"2.2.3. Situazione in cui una o più condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime non sono soddisfatte

*Articolo 122,
paragrafo 1,
appendice I,
convenzione*

*Articolo 79,
paragrafo 1,
CDU*

Si tratta di una situazione che può aver luogo durante il vincolo delle merci al regime di transito o prima che le merci vi siano vincolate, ma che si rileva soltanto dopo che le merci sono state svincolate per il transito (in caso contrario, lo svincolo non sarebbe stato autorizzato). Possibili esempi di questo tipo di inosservanza sono le merci vincolate al regime:

- senza una garanzia valida per il regime di transito (perché è stata revocata o annullata o perché è scaduta), o valida per il territorio in questione (perché l'operazione prevedeva il transito in uno Stato membro/una Parte contraente non coperta dalla garanzia) oppure perché l'importo di riferimento per la garanzia globale o l'esonero dalla garanzia è stato superato;
- da uno speditore autorizzato ma, contrariamente a quanto stabilito dalla normativa o dall'autorizzazione,
 - ✓ senza sigillare il carico,
 - ✓ senza fissare una scadenza per la presentazione della spedizione a destinazione;
- dal titolare di una semplificazione in virtù di un'autorizzazione rilasciata in base ad informazioni inesatte o incomplete;
- dopo l'annullamento, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione ad utilizzare una semplificazione;
- per le quali si riscontra a posteriori l'inosservanza di una delle condizioni stabilite per l'uso di una semplificazione (ad esempio, mancata comunicazione del cambio di titolare durante la procedura di rilascio dell'autorizzazione)."

"

XV. Nella parte VIII è aggiunto il seguente paragrafo 2.2.4.:

"2.2.4. Obbligazione sorta in connessione con il regime di transito

Le disposizioni relative al regime di transito comune o unionale non riguardano le situazioni che fanno sorgere un'obbligazione e il relativo recupero al di fuori del regime di transito, anche se tali situazioni sembrano "connesse" con un'operazione di transito. Questo tipo di obbligazione sorge ad esempio:

- in presenza di una dichiarazione doganale in base alla quale un'obbligazione è esigibile quando le merci sono importate o dopo la conclusione di un regime di transito (ad es., immissione in libera pratica), oppure
- in seguito all'introduzione illegale (contrabbando) di merci soggette a dazi all'importazione nel paese
 - a) senza una dichiarazione di transito (mancata dichiarazione), oppure
 - b) sotto la scorta di una dichiarazione di transito che copre merci in quantitativo superiore a quello dichiarato e non vincolate al regime di transito.

La situazione di cui alla lettera b) non ha solitamente alcuna conseguenza sull'appuramento del regime di transito in questione.

Se però una delle suddette situazioni "connesse al transito" avesse dato luogo ad un'obbligazione doganale, l'autorità che ha individuato il problema deve comunicare all'autorità competente del paese di partenza ogni intervento da essa messo in atto. In tal modo si consente all'autorità competente **del paese di** partenza di individuare eventuali irregolarità relative alle merci che erano state vincolate al regime di transito.

XVI. Nella parte VIII, i paragrafi 2.3.1., 2.3.1.1., 2.3.1.2., 2.3.2. e 2.3.2.1. sono soppressi.

XVII. Nella parte VIII, il paragrafo 2.3. è sostituito dal seguente:

"2.3.2. Estinzione di un'obbligazione

*Articolo 112,
paragrafo 2,
appendice I,
convenzione*

*Articolo 124,
paragrafo 1,
lettere g) e h),
CDU*

*Articolo 103,
lettera c), AD*

L'estinzione di un'obbligazione ha luogo quando:

- la sottrazione delle merci al regime di transito o l'inosservanza delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito o per l'utilizzo del regime di transito è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci (ossia sono diventate inutilizzabili), per una causa inerente alla loro stessa natura (ad es., normale evaporazione), per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali;
- l'inosservanza che ha portato al sorgere di tale obbligazione non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime di transito e non costituiva un tentativo di frode. Tale disposizione lascia a ciascuna Parte contraente il compito di individuare le situazioni a cui essa è applicabile e pertanto di limitarne il campo di applicazione.

La nozione di frode corrisponde alla realizzazione di un atto passibile di azioni giudiziarie repressive, oppure al tentativo di realizzare tale atto;

- tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce sono espletate a posteriori.

Le modalità di tale "regolarizzazione" dipendono dall'obbligo o dalla condizione in questione. L'articolo 103, lettera c), dell'AD precisa che uno dei casi di inosservanza si verifica quando la vigilanza doganale è stata successivamente ripristinata per merci che non sono coperte da una dichiarazione di transito, ma che in precedenza erano in custodia temporanea o erano vincolate a un regime speciale insieme a merci formalmente vincolate a tale regime di transito⁶.

"

⁶ Unicamente regime di transito unionale.

XVIII. Nella parte VIII, il paragrafo 2.4.1. è così modificato:

"2.4.1. Debitori

*Articolo 113,
appendice I,
convenzione*

A norma dell'appendice I, articolo 113, paragrafo 2, della convenzione (articolo 79, paragrafi 3 e 4, del CDU):

*Articolo 79,
paragrafi 3 e 4,
CDU*

- in caso di inadempimento di uno degli obblighi riguardanti la sottrazione delle merci al controllo doganale, il debitore è la persona che deve adempiere a tali obblighi.

A norma dell'appendice I, articolo 8, paragrafo 1, della convenzione (articolo 233 del CDU), il debitore è il titolare del regime. Egli è totalmente e incondizionatamente responsabile dell'obbligazione. Per considerare il titolare del regime come debitore non occorre che sussista alcun fattore intenzionale. Tuttavia il debitore può essere anche, congiuntamente, il vettore o il destinatario delle merci (appendice I, articolo 8, paragrafo 2, della convenzione/articolo 233, paragrafo 3, del CDU). In ogni caso, l'identificazione del debitore dipenderà dall'obbligo specifico che non è stato rispettato e dalla formulazione della disposizione che ha creato l'obbligo.

Inoltre, le persone che hanno partecipato a tale sottrazione (complici) o che hanno acquisito o detenuto le merci (destinatari o titolari) diventano debitori soltanto se sapevano, o è ragionevole presumere che sapessero, che si trattava di merce sottratta al controllo doganale. Per attribuire quindi alle persone implicate lo status di debitore dell'obbligazione doganale deve sussistere un fattore intenzionale;

- in caso di inosservanza delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime, il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo.

In tal caso il debitore sarà il titolare del regime, che è la persona tenuta a rispettare le condizioni per il vincolo delle merci ad un regime di transito, anche semplificato. Tuttavia, se il vincolo delle merci al regime implicava che un terzo dovesse rispettare le condizioni, anche quest'ultimo sarebbe considerato il debitore insieme al titolare del regime.

XIX. Nella parte VIII, il paragrafo 3.3.5. è così modificato:

"Accettazione del recupero da parte dell'autorità interpellata

*Articolo 115,
appendice I,
convenzione*

*Articolo 87,
paragrafo 4,
CDU*

Articolo 311 AE

L'autorità competente a cui il paese di partenza chiede di farsi carico del recupero deve rispondere a tale richiesta inviando il messaggio "Notifica di accettazione del recupero" (IE151) rispondendo affermativamente o negativamente alla richiesta di trasferimento della competenza (se non sono pervenuti i messaggi IE118 o IE006). In caso di risposta negativa, la competenza resta al paese di partenza, mentre in caso di risposta affermativa la competenza passa al paese che accetta la richiesta, il quale avvierà la procedura di recupero. Il paese di partenza può informare al riguardo il titolare del regime. Il messaggio "Notifica di accettazione del recupero" (IE151) deve essere inviato entro 28 giorni.

Se l'obbligazione doganale è inferiore a 10 000 EUR, a prescindere dal fatto che la competenza del recupero sia in capo a un ufficio doganale diverso dall'ufficio doganale di partenza (ossia l'ufficio doganale di destinazione o l'ufficio doganale di transito), l'ufficio doganale con tale competenza deve innanzitutto inviare il messaggio IE150 all'ufficio doganale di partenza, che risponde sempre con il messaggio IE151 dando risposta affermativa. L'ufficio doganale competente per il recupero inserisce nel messaggio IE150 il riferimento all'articolo 87, paragrafo 4, del codice⁷. La competenza non può essere modificata dall'ufficio doganale di partenza, che tuttavia deve essere informato per sorvegliare adeguatamente l'intera procedura di recupero.

Nota:

Operazioni di transito comune (esempio: Italia – Svizzera – Germania)

Se un messaggio "Notifica dell'attraversamento di frontiera" (IE118) risulta presentato ad un ufficio di transito all'entrata in un'altra Parte contraente (in Svizzera, e non è stato presentato alcun messaggio IE118 all'entrata in

⁷ Unicamente regime di transito unionale.

Germania), l'autorità di detta Parte contraente accetta la richiesta di recupero e invia il messaggio "Notifica di accettazione del recupero" (IE151), rispondendo affermativamente e senza indugio alla richiesta di trasferimento della competenza (entro 28 giorni). Il paese che accetta la competenza avvia quindi la procedura di recupero.

Operazioni di transito unionale tra due punti del territorio doganale dell'Unione attraverso un paese terzo (esempio: Unione (Polonia) — Ucraina — Unione (Romania))

Se un messaggio "Notifica dell'attraversamento di frontiera" (IE118) risulta presentato ad un ufficio di transito in un altro Stato membro (Romania) e l'autorità competente del paese di partenza stabilisce che il suddetto Stato membro è competente per il recupero, l'autorità che riceve il messaggio "Richiesta di recupero" (IE150) accetta la richiesta di recupero e invia il messaggio "Notifica di accettazione del recupero" (IE151), accettando senza indugio il trasferimento della competenza (entro 28 giorni). Lo Stato membro che accetta la competenza avvia quindi la procedura di recupero.

Operazioni di transito unionale tra due punti del territorio doganale dell'Unione (esempio: Lituania-Francia)

L'autorità doganale del paese di destinazione che ha stabilito il sorgere di un'obbligazione doganale inferiore a 10 000 EUR invia all'autorità doganale di partenza il messaggio "Richiesta di recupero" (IE150) con riferimento all'articolo 87, paragrafo 4, del codice, chiedendo che le sia trasferita la competenza. L'autorità che riceve il messaggio accetta la richiesta di recupero e invia il messaggio "Notifica di accettazione del recupero" (IE151), rispondendo affermativamente e senza indugio alla richiesta di trasferimento della competenza (entro 28 giorni). Lo Stato membro che accetta la competenza avvia quindi la procedura di recupero.

DOGANA

Richiesta di recupero senza risposta

Se l'autorità competente di destinazione interpellata non risponde inviando il messaggio "Esito della ricerca" (IE143) né facendosi carico del recupero inviando il messaggio "Notifica di accettazione del recupero" (IE151) entro il termine prestabilito (28 giorni), occorre informare i funzionari locali di collegamento nel settore del transito del paese interpellato (per gli indirizzi si veda la rete Transito nel sito Europa), apportando le prove necessarie, affinché adottino le opportune misure per far assumere all'autorità interpellata la competenza che le spetta. Se ciò non sortisce l'effetto dovuto, occorre informare e sollecitare l'intervento dell'ufficio tecnico nazionale e del coordinatore nazionale del transito del paese di partenza. In ogni caso, l'autorità competente del paese di partenza si assicura che la competenza sia accettata prima di revocare le proprie misure di recupero.

La stessa procedura si applica qualora l'autorità competente per il recupero sia situata in un paese di transito (cioè quando il messaggio "Notifica dell'attraversamento di frontiera" (IE118) è stato inviato all'ufficio doganale di partenza, ma le merci non sono state consegnate al luogo di destinazione).

Va ricordato che sussiste l'obbligo giuridico di rispondere ai suddetti messaggi.

"